

DM Energy Release 2.0 – Regole operative

Allegato 1 al Decreto di approvazione

Indice

Premessa.....	3
PARTE I. Soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse e definizioni	4
1. Definizioni.....	4
2. Soggetti ammissibili alla misura.....	6
3. Nuova capacità di generazione	7
PARTE II. Determinazione energia elettrica nella disponibilità del GSE	7
1. Definizione dell'energia disponibile.....	8
2. Distribuzione dell'energia collocata sul mercato dal GSE	8
3. Definizione dei profili di cessione contrattuale	8
PARTE III. Manifestazione di interesse	9
1. Cauzione	10
2. Determinazione del consumo medio annuale rilevante	10
3. Modalità di partecipazione	11
4. Tutela dei dati:	12
5. Definizione della soglia minima di accettazione	13
PARTE IV. Procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione	13
1. Modalità di svolgimento delle procedure	13
2. Algoritmo di assegnazione dell'energia	13
3. Esiti della procedura di assegnazione	13
4. Adempimenti Antimafia	14
PARTE V. Contratto di anticipazione e garanzie	14
1. Caratteristiche del contratto di anticipazione	14
2. Obblighi del cliente finale	15
3. Logiche di calcolo del corrispettivo e modalità di erogazione	16
4. Riconoscimento delle Garanzie di Origine.....	17
5. Garanzie del contratto di anticipazione	17
5.1 Garanzia Autonoma.....	18
5.2 Garanzia Collettiva.....	19
6. Riduzione della quantità oggetto di anticipazione	20
7. Verifica dei consumi.....	21
8. Recesso anticipato	22

9.	Tempistiche per la realizzazione del progetto	22
10.	Determinazione della nuova capacità minima di generazione.....	23
11.	Entrata in esercizio degli impianti	24
12.	Valutazione dell'adempimento relativo alla nuova capacità di generazione e dell'energia da restituire al GSE	24
13.	Fatturazione degli importi	27
PARTE VI.	Contratto di restituzione	28
1.	Caratteristiche del contratto di restituzione	28
2.	Definizione dell'energia oggetto del contratto di restituzione.....	29
3.	Logiche di calcolo del corrispettivo di restituzione.....	30
4.	Restituzione delle Garanzia di Origine.....	30
5.	Modalità di restituzione	30
6.	Recesso anticipato	31
PARTE VII.	Verifiche e controlli.....	32
1.	Modalità di svolgimento delle attività di verifica.....	32
2.	Revoca degli importi	33
3.	Restituzione degli importi	34
PARTE VIII.	Allegati	35
1.	Allegato 1 – Categorie di interventi ammissibili.....	35
2.	Allegato 2 – Schema di Garanzia Autonoma	37

Premessa

Il documento contiene le regole operative che disciplinano l'accesso al meccanismo di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23, luglio 2024, n. 268, nel seguito DM Energy Release 2.0 o Decreto, entrato in vigore in data 25 luglio 2024, recante disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Le Regole forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Energy Release 2.0 ai fini di avviare un meccanismo volto allo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito, clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (nel seguito, CSEA) così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Tale meccanismo prevede che:

- nelle more dell'entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti;
- l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive.

Eventuali aggiornamenti delle regole operative saranno sottoposti per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per approfondimenti su temi specifici, si rimanda alla pubblicazione di idonea documentazione sul sito del GSE, nell'area riservata alla misura.

PARTE I. Soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse e definizioni

1. Definizioni

Clients finali energivori: soggetti, controparti dei contratti di anticipazione anche per il tramite di soggetti aggregatori e dei contratti di restituzione con il GSE, iscritti, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 3 del DM 23, luglio 2024, n. 268 nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA;

Clients finali energivori in forma aggregata: clienti finali energivori che hanno sottoscritto un contratto di aggregazione ai fini del presente decreto, individuando un soggetto aggregatore che agisce quale controparte del contratto di anticipazione e restituzione;

Contratto di anticipazione: contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, che prevede il diritto all'anticipazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE - e assegnata tramite procedura - e delle relative Garanzie di Origine per un periodo pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo;

Contratto di approvvigionamento a termine: contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stipulato, anche per il tramite di terze parti, dal cliente finale energivoro e dal soggetto terzo, avente ad oggetto la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Contratto di restituzione: contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, ovvero con soggetti terzi da loro delegati, che prevede l'obbligo di restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative Garanzie di Origine ove le stesse non possano essere più restituite, per un periodo pari a venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili;

Energia elettrica nella disponibilità del GSE: energia elettrica nella disponibilità del GSE derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

Garanzia di origine (di seguito GO): documento elettronico che attesta che una determinata quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;

GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;

GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

- I. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- II. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica.

Impianto fotovoltaico: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

Impianto eolico: è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo;

Impianto idroelettrico: l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

- i. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse; ii. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche sono esemplificate come segue:
 1. traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
 2. organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:

- i. del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;
- ii. delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua;

Nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili: nuova capacità di generazione con una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto di restituzione realizzata:

- 1) mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
- 2) mediante interventi di potenziamento ovvero di rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;

Periodo di anticipazione: periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027;

Periodo rilevante: periodo rilevante delle transazioni nel Mercato di riferimento;

Potenza nominale di un impianto:

- i. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, somma espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
- ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
- iii. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;

Potenza oggetto del contratto di restituzione: potenza tale per cui sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione;

Soggetto aggregatore: soggetto che ha sottoscritto un contratto di aggregazione con i Clienti Finali energivori;

Soggetti terzi: soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, stipulano, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Soggetti ammissibili alla misura

I soggetti ammessi sono i clienti finali energivori ovvero le imprese iscritte, alla data di pubblicazione del bando, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA). Si precisa che le imprese potranno partecipare al meccanismo singolarmente (cliente finale energivoro) o attraverso aggregazione (clienti finali energivori in forma aggregata).

I clienti energivori in forma aggregata dovranno individuare un soggetto aggregatore che agirà come controparte con il quale il GSE sottoscriverà il contratto di anticipazione e eventualmente di restituzione.

Si precisa che saranno ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse anche le aziende che risultano alla data di pubblicazione del bando in fase di istruttoria nell'elenco delle

imprese a forte consumo di energia elettrica di CSEA. Il GSE si riserva di effettuare eventuali controlli con CSEA stessa per verificare il rispetto del requisito.

3. Nuova capacità di generazione

La nuova capacità di generazione (cfr. PARTE V par. 10), per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione, è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso CSEA anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese iscritte medesime hanno facoltà di sottoscrivere, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile che devono essere registrati sulla piattaforma di cui art.28 del Decreto Legislativo 199/2021 secondo le modalità definite dal GME.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.181/2023 la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

- 1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
- 2) impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW.

Si rimanda all'allegato 1 per la definizione completa della classificazione degli interventi ammissibili.

La nuova capacità si riferisce ad impianti che devono entrare in esercizio successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione ed entro il termine di 40 mesi successivi, salvo il diritto del cliente finale/aggregatore di chiedere una proroga di tale termine esclusivamente per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della nuova capacità di generazione e sempreché tale ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale/aggregatore o al soggetto terzo.

Detta proroga non potrà comunque superare il termine ultimo di entrata in esercizio degli impianti del 31 dicembre 2030.

PARTE II. Determinazione energia elettrica nella disponibilità del GSE

L'articolo 3 del Decreto al comma 1 stabilisce che il GSE dovrà pubblicare, a seguito dell'approvazione delle presenti Regole Operative, il bando con indicazione del volume di energia elettrica nella sua disponibilità nei limiti della produzione attesa, comprese le relative Garanzie di Origine e il profilo di cessione contrattuale.

1. Definizione dell'energia disponibile

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) del D.L.181/2023, la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE è pari all'energia derivante dagli impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'art. 6 del medesimo D.Lgs.

La stima dell'energia nella disponibilità del GSE è effettuata sulla base dei dati di misura consuntivati per i mesi disponibili dell'anno 2024 e sulla base dei load factor registrati nei corrispondenti mesi dell'anno precedente, per i mesi per i quali non sia disponibile il dato di misura al momento della stima.

2. Distribuzione dell'energia collocata sul mercato dal GSE

Al fine di fornire elementi informativi utili all'approvvigionamento di energia da parte dei clienti finali, di seguito viene data evidenza dell'energia collocata sul mercato dal GSE con la ripartizione sui volumi 2023 delle vendite per zona di mercato:

Zona	Misure [TWh]	% per zona su totale
NORD	15,1	63,74%
CSUD	2,7	11,49%
SUD	1,9	7,94%
CNOR	1,9	7,92%
SICI	0,9	3,90%
SARD	0,6	2,63%
CALA	0,6	2,38%
Totale	23,6	100,00%

3. Definizione dei profili di cessione contrattuale

La quota di energia assegnata sarà ripartita ai clienti finali/aggregatori sui diversi mesi dell'anno sulla base del profilo mensile dell'energia nella disponibilità del GSE. L'energia totale sarà, pertanto, ripartita secondo quote mensili di seguito riportate.

MESE	% MENSILE
Gennaio	6%

Febbraio	6%
Marzo	8%
Aprile	10%
Maggio	11%
Giugno	11%
Luglio	11%
Agosto	10%
Settembre	8%
Ottobre	7%
Novembre	6%
Dicembre	6%
TOTALE	100%

Tabella 1: profili di cessione GSE

PARTE III. Manifestazione di interesse

Come indicato dall'articolo 4 del Decreto, entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando GSE, i clienti finali energivori presentano una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità dal GSE.

Nell'ambito della manifestazione di interesse, il cliente finale energivoro, singolo o in forma aggregata, dovrà indicare il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione che non potrà essere in nessun caso superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto da CSEA. In caso di cliente finale in forma aggregata, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione.

È inoltre facoltà del cliente finale/aggregatore indicare un valore minimo di energia elettrica al di sotto del quale si rinuncia già in fase di presentazione della manifestazione di interesse all'assegnazione dell'energia elettrica senza escussione della cauzione (soglia minima di accettazione).

Il GSE assegna ai clienti finali energivori, in fase di anticipazione, il volume di energia elettrica nella propria disponibilità ripartito mensilmente secondo le percentuali di cui alla tabella 1, in relazione alla quantità richiesta e le Garanzie d'Origine (di seguito GO) imputabili a tale energia anticipata.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella propria disponibilità, il GSE provvederà a ripartire la quantità di energia elettrica in modo proporzionale ai volumi oggetto di richiesta.

La manifestazione di interesse prevede, inoltre, una dichiarazione relativa all'autorizzazione al GSE finalizzata esclusivamente all'acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla

energia elettrica tramite acquisizione dei dati disponibili presso CSEA, Acquirente Unico SpA e/o i Gestori di Rete territorialmente competenti.

Il cliente finale può presentare una sola manifestazione di interesse. È preclusa, pertanto, la possibilità che uno stesso cliente finale si possa presentare come cliente finale singolo e come cliente finale partecipante all'aggregato in più di una manifestazione di interesse.

La presentazione della manifestazione di interesse da parte del cliente finale energivoro o l'aggregatore è subordinata al versamento della cauzione definita nel paragrafo successivo.

1. Cauzione

Possono presentare la manifestazione di interesse i clienti finali energivori/aggregatori che abbiano prestato al GSE idonea cauzione di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto, a conferma della volontà di partecipare alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione.

Il cliente finale singolo/aggregatore dovrà effettuare un bonifico dell'importo di 10.000,00€ al seguente conto corrente bancario (IBAN: IT2000200805351000500092152 SWIFT CODE: UNCRITMMXXX, intestato Gse SpA presso UNICREDIT SpA) con la seguente causale: "Energy Release 2.0 – cauzione [*inserire P.IVA cliente finale/aggregatore*]".

Si precisa che il versamento deve essere effettuato al netto delle spese bancarie.

Tale importo è stato determinato pari al 3% del prodotto tra il prezzo forward 2025 sulla piattaforma EEX, il consumo minimo per l'iscrizione all'elenco Energivori di CSEA e la durata del periodo di anticipazione (3 anni).

La cauzione sarà restituita dal GSE al cliente finale energivoro/aggregatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione (cfr. Parte V) ovvero a fronte dell'esclusione dalla procedura di assegnazione.

Qualora il cliente energivoro/aggregatore non provveda alla stipula del contratto di anticipazione entro le tempistiche stabilite, il GSE provvede a trattenere definitivamente la relativa cauzione.

La cauzione sarà restituita dal GSE senza applicazione di interessi e tramite versamento sul conto corrente bancario dichiarato in fase di presentazione della manifestazione di interesse.

2. Determinazione del consumo medio annuale rilevante

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) del Decreto il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica. In caso di aggregazione, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione.

Il GSE acquisirà le informazioni relative al consumo annuale rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tramite uno scambio informativo con CSEA.

Tale valore, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto, sarà confrontato con il volume di energia richiesta in anticipazione dal cliente finale/aggregatore nell'ambito della manifestazione di interesse.

Ai fini della procedura di assegnazione, quindi, il GSE considererà quale volume di energia elettrica richiesto in anticipazione il minore tra i consumi rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica comunicati da CSEA e il valore dell'energia richiesto dal cliente finale con la manifestazione di interesse.

Si precisa che in caso di aggregazione nella procedura di assegnazione l'algoritmo selezionerà il minore tra il volume di energia richiesto dall'aggregato nella manifestazione di interesse e la sommatoria dei consumi di tutti i singoli partecipanti all'aggregato così come comunicati da CSEA.

3. Modalità di partecipazione

Il cliente finale singolo o in forma aggregata che intende presentare una manifestazione di interesse per accedere al meccanismo deve seguire la procedura guidata di registrazione sul portale Area Clienti del GSE per l'inserimento dei propri dati anagrafici al seguente link: <https://areaclienti.gse.it>. Al medesimo indirizzo è possibile consultare il manuale utente (di seguito manuale) <https://www.gse.it/ManualeUtente> per la registrazione .

Il cliente finale, anche in forma aggregata, dovrà necessariamente essere registrato con codice fiscale e P.IVA. Non è possibile, in ogni caso, presentare manifestazioni di interesse per persone fisiche.

La registrazione può essere effettuata anche da un soggetto che opera per conto del cliente finale/aggregatore in qualità di "utente" secondo le modalità definite nel manuale.

Resta ferma la sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale/aggregatore.

A seguito del completamento della fase di registrazione o nel caso in cui il cliente finale sia già censito negli archivi del GSE, sarà necessario sottoscrivere il servizio Energy Release – ER 2.0 tra quelli disponibili, al fine di gestire le fasi operative e amministrative per la stipula del contratto di anticipazione e quelle relative allo scambio dei dati tra cliente finale e GSE.

Il cliente finale, a seguito della creazione della manifestazione di interesse mediante l'apposita funzionalità del servizio ER 2.0, dovrà:

- rispondere ai quesiti presenti nella pagina web relativi ai dettagli della manifestazione di interesse;
- scaricare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio - DSAN, che riceverà le informazioni indicate in precedenza nell'apposita pagina web;
- caricare nel portale informatico la suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- procedere all'inoltro telematico della manifestazione di interesse.

Al termine di tale fase l'istanza ER risulterà in stato "INVIATA".

Inoltre, in caso di clienti finali in forma aggregata, al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per la gestione delle manifestazioni di interesse, dovrà essere trasmesso al GSE l'elenco nominativo comprensivo di P.IVA e codice fiscale di tutti i clienti finali energivori partecipanti all'aggregato (ivi compreso lo stesso soggetto aggregatore, laddove sia anche un partecipante all'aggregato). Dovrà essere, inoltre, indicata per ogni cliente finale dell'aggregato la percentuale di ripartizione delle GO.

Si evidenzia che eventuali documenti integrativi richiesti nella fase di accreditamento devono essere forniti esclusivamente tramite Portale entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

4. Tutela dei dati

I dati personali comunicati dai clienti finali e/o dalla CSEA nonché dagli altri Soggetti competenti e coinvolti nell'ambito e ai fini della Procedura per accedere al meccanismo descritto nelle presenti Regole Operative saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura come descritta all'intero di tali Regole Operative ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e per le attività ad essa correlate e connesse.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ex art. 37 del citato GDPR, per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR contattabile agli indirizzi Mail: rpd@gse.it – PEC: rpd@pec.gse.it

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del predetto Regolamento saranno rese disponibili nell'ambito del format di dichiarazione sostitutiva che sarà presentata al GSE in fase di manifestazione di interesse nonché nei successivi atti contrattuali con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto, trasparente e sicuro, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

5. Definizione della soglia minima di accettazione

Il cliente finale, in fase di presentazione della manifestazione di interesse potrà dichiarare la soglia minima di accettazione, vale a dire il valore di energia annuale assegnato in esito alla procedura di assegnazione al di sotto del quale rinuncia alla sottoscrizione del contratto di anticipazione.

Nel caso in cui alla singola istanza venga assegnato un quantitativo di energia minore del valore indicato come soglia minima dal soggetto (ovvero inferiore alla soglia minima identificata dal GSE), il soggetto viene escluso dalla procedura e l'energia sarà ripartita tra gli altri clienti finali/aggregatore. L'esclusione dalla procedura comporta la restituzione da parte del GSE della cauzione.

Si precisa che nel caso in cui il cliente finale sia un aggregato, la soglia minima che dovrà essere indicata dall'aggregatore in fase di presentazione della manifestazione di interesse sarà quella complessiva.

PARTE IV. Procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione

1. Modalità di svolgimento delle procedure

Il GSE, ricevute le manifestazioni di interesse, verificherà i requisiti previsti e procederà con l'assegnazione dell'energia oggetto di anticipazione secondo quanto illustrato nei paragrafi seguenti.

2. Algoritmo di assegnazione dell'energia

Il volume di energia elettrica offerto in anticipazione dal GSE è assegnato, su base annua, e ripartito mensilmente secondo le percentuali di cui alla tabella 1, ai clienti finali in relazione alla quantità richiesta con la manifestazione di interesse.

Se l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto da tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse eccede la quantità nella disponibilità del GSE, la quantità sarà assegnata in modo proporzionale alle richieste ricevute.

Si precisa che l'algoritmo assegnerà un valore di energia in MWh all'anno, arrotondato per difetto.

3. Esiti della procedura di assegnazione

Completata la procedura di assegnazione, il GSE comunicherà la quantità di energia oggetto di anticipazione con lettera di esito pubblicata all'interno del portale messo a disposizione dal GSE ivi inclusi i casi di esclusione dalla procedura.

Il cliente finale/aggregatore sottoscrive il contratto di anticipazione entro 30 giorni solari decorrenti dalla pubblicazione della lettera di esito sull'Area Clienti <https://areaclienti.gse.it>.

4. Adempimenti Antimafia

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), denominata "Documentazione Antimafia".

Al riguardo, si specifica che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, l'informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono "*provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, [...] atti e contratti il cui valore complessivo*" sia superiore a € 150.000,00, calcolato sull'intera durata del periodo di validità del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs.159/2011 s.m.i..

PARTE V. Contratto di anticipazione e garanzie

A seguito dell'acquisizione degli esiti della procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione, il GSE abilita i clienti finali/aggregatori assegnatari alle funzionalità di stipula contrattuale. Una volta accettate le clausole contrattuali, è possibile scaricare la dichiarazione di accettazione delle suddette clausole contrattuali generata dal Portale che dovrà essere trasmessa, tramite l'apposita funzionalità, debitamente sottoscritta e accompagnata dal documento di identità del firmatario.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche sulla documentazione trasmessa, il GSE procederà all'attivazione del contratto rendendone disponibile una copia tramite il portale.

1. Caratteristiche del contratto di anticipazione

Il contratto di anticipazione ha per oggetto il regolamento del differenziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto in relazione al volume di energia elettrica assegnato in esito alla procedura di assegnazione e il riconoscimento in anticipazione al cliente finale/aggregatore delle GO sottese a tale volume a fronte di un analogo impegno restitutorio, in proprio o mediante soggetti terzi, tramite la realizzazione di nuova capacità di produzione da fonte rinnovabili. L'energia elettrica assegnata in esito alla procedura di assegnazione resta, pertanto, nella disponibilità del GSE, che provvede a collocarla sui mercati organizzati gestiti dal GME.

Il cliente finale/aggregatore è consapevole che il contratto in oggetto e il/ contratto/contratti di restituzione, hanno l'obiettivo di realizzare il risultato unitario prefigurato dal D.L. 181/2023 e dal Decreto e, come tali, devono considerarsi tra essi collegati anche allorché il secondo sia sottoscritto da un soggetto terzo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) non è prevista la cessione ad altri soggetti del contratto di anticipazione ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale energivoro aggregato.

Si precisa che qualora l'istruttoria finalizzata all'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA, eventualmente in corso alla data di

sottoscrizione del contratto di anticipazione, non dovesse andare a buon fine, il medesimo contratto di anticipazione si intende risolto.

2. Obblighi del cliente finale

Firmando il contratto di anticipazione il cliente finale/aggregatore è tenuto a:

- sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere dal soggetto terzo, uno o più contratti di restituzione relativamente al volume di energia assegnato e alle relative GO, entro il termine di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione;
- a sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere al soggetto terzo, un contratto di restituzione per ciascun impianto nel caso in cui il cliente finale intenda procedere alla restituzione da una pluralità di impianti con cui si è realizzata la nuova capacità;
- nel caso in cui il cliente finale/aggregatore abbia fatto realizzare la nuova capacità a un soggetto terzo e, conseguentemente, abbia fatto sottoscrivere da quest'ultimo il/i contratto/contratti di restituzione, il cliente finale/aggregatore ha facoltà di sottoscrivere con il soggetto terzo un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- costituire a favore del GSE, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta (nel seguito denominata la "Garanzia Autonoma") rilasciata da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l'IVASS (nel seguito denominato il "Garante") nella forma allegata (cfr. Allegato 2) e per l'importo garantito previsto dalle medesime Regole operative. La Garanzia Autonoma deve essere resa disponibile in formato digitale, firmata digitalmente e caricata sulla relativa sezione del Portale informatico;
- presentare annualmente al GSE una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti di realizzazione della nuova capacità di realizzazione;
- garantire l'entrata in esercizio della potenza pari almeno al doppio di quella necessaria alla restituzione dell'energia anticipata dal GSE;
- garantire che gli impianti presentati ai fini della restituzione siano dotati di apposita apparecchiatura di misura dell'energia prodotta e immessa.

Il cliente finale è tenuto a comunicare eventuali cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione in nessun modo imputabili o ascrivibili al cliente finale o al soggetto terzo e intervenuti nel corso dei 40 mesi successivi alla sottoscrizione, trasmettendo la relativa documentazione a comprova.

Il GSE accerterà il ricorrere delle predette condizioni, ai fini dell'applicazione della sospensione del termine previsto per l'entrata in esercizio.

3. Logiche di calcolo del corrispettivo e modalità di erogazione

Per ogni mese del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 il GSE, in relazione alla quota mensile del volume assegnato:

- a) riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica (nel seguito denominato il Prezzo di Vendita);
- b) conguaglia o provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita.

Si precisa che l'obbligo di corresponsione dei differenziali in oggetto si protrae sino alla fine del periodo di anticipazione (36 mesi dalla decorrenza del contratto di anticipazione) indipendentemente dall'entrata in esercizio di nuova capacità (come di seguito definita).

Il corrispettivo sarà riconosciuto dal GSE al cliente finale singolo o in caso di aggregato al soggetto aggregatore che si impegna a ripartirlo tra i soggetti che compongono l'aggregato stesso.

Ai fini del riconoscimento il volume di energia aggiudicato annualmente sarà ripartito sui diversi mesi dell'anno sulla base del profilo mensile della previsione dell'energia nella disponibilità del GSE.

Il volume di energia aggiudicato sarà, pertanto, ripartito secondo quote mensili riportate nella tabella 1.

Il GSE determina il valore mensile del corrispettivo sulla base della quota mensile di energia aggiudicata e il differenziale tra il prezzo di cessione dell'energia anticipata definito dal GSE ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 181/2023 e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia.

$$\text{Corrispettivo}_m = (P_{\text{cessione}} - P_{\text{vendita}_m}) * Q_{\text{assegnata}_m}$$

Dove:

P_{cessione}: prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

P_{vendita_m}: il prezzo medio mensile di vendita dell'energia elettrica collocata sul mercato organizzato a pronti da parte del GSE, calcolato come somma algebrica dei prezzi medi aritmetici mensili formati nelle zone di mercato in cui il GSE opera (MGP zonali) ponderati alle relative percentuali di vendita (Parte II, paragrafo 2);

Q_{assegnata_m}: quota mensile di energia aggiudicata (MWh).

Si precisa che i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE, previsti dall'art.8 comma 4 del DM, saranno trattenuti mensilmente dalle spettanze maturate ed erogate dal GSE stesso.

4. Riconoscimento delle Garanzie di Origine

Nel rispetto della normativa vigente, il GSE riconosce mensilmente le GO ai singoli clienti finali energivori, in funzione dell'energia assegnata dal GSE in fase di esito della procedura.

Per consentire al GSE di riconoscere le GO ai soggetti energivori che fanno parte di un aggregato, il soggetto aggregatore dovrà provvedere a dichiarare al GSE la percentuale di GO che dovrà essere riconosciuta ai singoli soggetti. Ogni cliente finale dovrà provvedere all'apertura di un conto proprietà presso il GSE le cui modalità operative sono descritte al seguente link <https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/garanzia-dorigine/documenti>.

Le GO saranno riconosciute e automaticamente annullate ai clienti finali sul conto proprietà degli stessi.

5. Garanzie del contratto di anticipazione

Ai fini della sottoscrizione del contratto di anticipazione il GSE acquisisce idonee garanzie, commisurate al valore dell'energia anticipata anche attraverso l'eventuale previsione di strumenti di ripartizione dei rischi tra i clienti finali energivori interessati.

È, pertanto, previsto un sistema misto di garanzie:

Garanzia autonoma - Garanzia crescente per il periodo di validità del contratto di anticipazione con importi aggiornabili annualmente rispetto all'energia anticipata, viene svincolata con l'entrata in esercizio di tutta la capacità minima di generazione come di seguito definita.

Garanzia collettiva - Trattenuta di una parte del corrispettivo erogato dal GSE a garanzia della nuova capacità FER da realizzare. La restituzione delle trattenute avverrà a seguito dell'entrata in esercizio di tutti gli impianti/interventi per tutti gli assegnatari, necessari a garantire la capacità minima di generazione, nei limiti delle risorse residue e proporzionalmente agli importi versati.

Il GSE, inoltre, può mettere in atto forme di compensazione con eventuali incentivi che il cliente finale riceve dal GSE.

Nel caso di inadempimento, il GSE procederà al recupero degli importi anticipati avvalendosi nel seguente ordine di:

- Garanzia autonoma
- Compensazione con eventuali incentivi
- Garanzia collettiva

Il GSE, inoltre, provvederà a effettuare le azioni di recupero degli importi dovuti volte anche a rialimentare la garanzia collettiva. Il credito del GSE per il recupero degli importi anticipati, comprensivo del controvalore delle GO, è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5.1 Garanzia Autonoma

Entro il 30 giugno 2025 il cliente finale/aggregatore è tenuto a costituire a favore del GSE una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta (nel seguito denominata la “Garanzia Autonoma”) rilasciata da istituti bancari iscritti nell’elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l’IVASS (nel seguito denominato il “Garante”). La Garanzia Autonoma deve essere prodotta in formato digitale, firmata digitalmente e caricata sulla relativa sezione del Portale informatico.

La Garanzia Autonoma deve essere aggiornata annualmente durante il periodo di anticipazione, entro il 30 giugno di ogni anno sulla base della comunicazione da parte del GSE del nuovo importo da garantire calcolato sulla base dei volumi oggetto di anticipazione, mediante il rilascio di appendice di adeguamento con l’indicazione d’importo garantito.

In particolare, le appendici di adeguamento dovranno essere ricevute dal GSE entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora il cliente finale/aggregatore non costituisca ovvero non aggiorni (mediante appendice di adeguamento) la Garanzia Autonoma entro i termini previsti, il GSE sospende l’erogazione dei corrispettivi e delle GO. La Garanzia Autonoma è costituita a favore del GSE a presidio dell’adempimento delle obbligazioni previste a carico del cliente finale/aggregatore dal contratto e deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile sino al compiuto adempimento delle medesime obbligazioni.

La Garanzia Autonoma così prestata deve essere incondizionata e a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta del GSE.

Annualmente, per l’intera durata dell’anticipazione viene versata una nuova garanzia/aggiornata all’importo della precedente con il valore economico calcolato dal GSE a copertura del 10% dell’importo erogato calcolato sulla base delle seguenti logiche:

Garanzia Anno “a” 2025

Alla stipula del contratto di anticipazione il GSE calcola l’importo della garanzia autonoma come di seguito:

$$VGA_a = 10\% * ((P_{med_a} - P_{cessione}) \times EN_a) + (n^\circ GO \times P_{med GO_{a-1}})$$

dove

VGA_a: Valore della garanzia autonoma relativa ai primi 12 mesi;

P_{med_a}: Prezzo medio annuo calcolato dal GSE sulla base del prezzo PUN index mensile per i mesi consuntivi, pubblicato dal GME e sulla base dei prodotti forward annuo baseload di mercato con

riferimento disponibili sulla piattaforma EEX (Pmed) pubblicato sul sito del GSE per i mesi non ancora consuntivati per l'anno di riferimento 2025;

Pcessione: Prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive pubblicato sul sito del GSE;

EN_a = Energia assegnata dal GSE al cliente finale nei primi 12 mesi di anticipazione;

Pmed Go_{a-1} = Prezzo medio di negoziazione delle GO relative all'anno solare precedente.

Garanzia Anno “b” - 2026

Entro il mese di marzo dell'anno 2026 il GSE calcola l'importo della garanzia valida per il secondo anno di anticipazione e la pubblica sul portale:

$$VGA_b = 10\% * (\text{Importo effettivamente anticipato anno a} + ((P_{med_b} - P_{cessione}) \times EN_b) + (n^\circ \text{ GO} \times P_{med} G_a))$$

Il cliente finale fornisce l'appendice di adeguamento alla garanzia con il nuovo importo entro il 30 giugno 2026.

Garanzia Anno “c” - 2027

Entro il mese di marzo dell'anno 2027 il GSE calcola l'importo della garanzia valida per il terzo anno di anticipazione e la pubblica sul portale:

$$VGA_c = 10\% * (\text{Importo effettivamente anticipato anno a} + \text{anno b} + ((P_{med_c} - P_{cessione}) \times EN_c) + (n^\circ \text{ GO} \times P_{med} G_b))$$

Il cliente finale fornisce l'appendice di adeguamento alla garanzia con il nuovo importo entro il 30 giugno 2027.

La sospensione del contratto a causa del mancato aggiornamento dell'importo della garanzia non comporta lo slittamento dei 40 mesi per l'entrata in esercizio dell'impianto.

Il cliente finale/aggregatore può produrre la fideiussione o effettuare un bonifico di pari importo a favore del GSE per costituire un deposito cauzionale infruttifero.

All'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione il GSE provvede a svincolare la fideiussione o a restituire l'importo tramite bonifico utilizzando le coordinate bancarie inserite dal cliente finale/aggregatore sul portale alle controparti che hanno scelto tale modalità. Nel caso in cui il contratto di anticipazione preveda l'entrata in esercizio di una molteplicità di impianti, la garanzia autonoma viene restituita con l'entrata in esercizio dell'ultimo impianto.

5.2 Garanzia Collettiva

Il GSE trattiene una quota pari a 3 €/MWh dai differenziali dovuti in ciascun mese al cliente finale/aggregatore ai sensi dell'Art. 4.1, lettera a del Decreto.

La trattenuta, unitamente alle trattenute afferenti alla totalità dei contratti di anticipazione, alimenta un deposito cauzionale collettivo infruttifero sul quale il GSE potrà rivalersi in caso di inadempimento di una o più delle controparti (ivi incluso il cliente finale/aggregatore) a obbligazioni previste a loro carico dal contratto di anticipazione.

La quota sarà restituita al cliente finale/aggregatore, al netto degli importi da recuperare per i casi di inadempimento e senza applicazione di interessi a seguito dell'entrata in esercizio di tutti gli impianti di tutti gli assegnatari, necessari a garantire gli obblighi restitutori dei medesimi.

In caso di recesso il GSE non restituirà le somme trattenute a titolo di deposito cauzionale definitivo.

Gli eventuali importi, o quota parte di essi che residuano dalle trattenute operate dal GSE, vengono corrisposti a tutti i soggetti beneficiari adempienti, proporzionalmente alle trattenute versate a seguito dell'entrata in esercizio della nuova capacità rinnovabile.

6. Riduzione della quantità oggetto di anticipazione

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) del DM è facoltà del cliente finale/aggregatore modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione.


La richiesta dovrà essere inoltrata al GSE tramite la funzionalità messa a disposizione sull'applicativo del GSE. La rimodulazione sarà efficace a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dal GSE.

La modifica della quantità oggetto di anticipazione comporta un aggiornamento:

- dei corrispettivi generati dal contratto a due vie;
- delle GO assegnate ricalcolate con le medesime logiche applicate dal GSE in fase di assegnazione, sulla base dell'energia che ancora dovrà essere anticipata dal GSE. In caso di aggregato, l'erogazione delle GO sarà corrisposta dal GSE solo dopo l'aggiornamento della dichiarazione da parte del soggetto aggregatore del quantitativo di GO, espresso in termini percentuali, che dovrà essere riconosciuto ai singoli soggetti;
- della nuova capacità di generazione che il cliente finale singolo/aggregatore è tenuto a realizzare.

Si precisa che, la rimodulazione della quantità oggetto di anticipazione comporta una riduzione della nuova capacità di generazione da realizzare proporzionale alle mensilità ancora non erogate dal GSE.

Nel seguito uno schema di sintesi relativo al processo descritto.



Si precisa che rimodulazioni del volume di energia oggetto di anticipazione, ai fini dell'aggiornamento della garanzia autonoma, saranno prese in considerazione solo se richieste entro il 20 febbraio di ogni anno.

7. Verifica dei consumi

Il GSE, sulla base delle informazioni comunicate annualmente da CSEA, verifica che il valore dei consumi rilevanti ai fini dell'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia sia superiore o uguale al valore annuo dell'energia oggetto di anticipazione.

Nel caso in cui tali consumi risultino inferiori al valore dell'energia oggetto di anticipazione il GSE si riserva la facoltà di rimodulare l'energia assegnata considerandola pari al consumo rilevante comunicato da CSEA.

Tale rimodulazione comporterà l'adeguamento:

- della nuova capacità minima di generazione da realizzare;
- dell'importo delle erogazioni mensili corrisposte per la regolazione del contratto a due vie;
- del numero delle GO spettanti.

Nell'anno successivo, rispetto alla rimodulazione in riduzione sopra descritta, qualora i consumi comunicati da CSEA risultassero superiori all'energia oggetto di anticipazione così rimodulata, il GSE potrà aggiornare nuovamente il valore dell'energia in anticipazione, nel rispetto del valore assegnato al cliente finale in esito alla procedura di assegnazione.

Si precisa che nel caso in cui, per alcuni clienti finali, CSEA non trasmetta al GSE il dato di consumo richiesto, il GSE potrà richiedere direttamente al cliente finale/aggiuntore di comunicare il dato entro 30 giorni dalla richiesta del GSE.

8. Recesso anticipato

Il recesso anticipato dal contratto di anticipazione comporta l'obbligo di restituzione in capo al cliente finale/aggiuntore di tutti gli importi corrisposti alla data del recesso, incluso il valore delle Garanzie di Origine trasferite in anticipazione secondo il prezzo medio di negoziazione delle GO per ciascun anno di riconoscimento dei titoli, reso disponibile dal GME al GSE.

Per importi da restituire si intende la somma di tutti i differenziali versati dal GSE al cliente finale/aggiuntore incluso il controvalore delle relative GO.

Si precisa che il GSE non è mai tenuto alla restituzione di alcun importo.

L'efficacia del recesso è condizionata alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del Decreto (con ciò facendo venir meno gli obblighi di cui all'art. 7 del DM) e ha effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta.

Resta, invece, inteso che in tale ipotesi eventuali differenziali corrisposti dal cliente finale/aggiuntore al GSE, restano acquisiti in via definitiva.

Il cliente finale dovrà provvedere alla restituzione in oggetto entro 90 giorni dall'esercizio della facoltà di recesso. In assenza di adempimento, il GSE si riserva di avviare le ulteriori azioni volte al recupero degli importi. Il credito del GSE per il recupero degli importi anticipati, ivi incluso il controvalore delle relative GO, è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

9. Tempistiche per la realizzazione del progetto

Il cliente finale/aggiuntore è tenuto a comunicare eventuali cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione in nessun modo imputabili o ascrivibili al cliente finale/aggiuntore o al soggetto terzo e intervenuti nel corso dei 40 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto.

L'invio della relativa documentazione a comprova potrà avvenire entro il termine di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.

Alla comunicazione che dovrà contenere una descrizione dettagliata e comprovata delle specifiche circostanze di forza maggiore o ritardo deve essere allegata la documentazione a sostegno.

Il GSE si riserva di verificarne la sussistenza e l'effettiva durata eventualmente rigettando in tutto o in parte la richiesta di proroga.

Laddove sia accertato il ricorrere delle condizioni per la concessione della proroga, il GSE comunicherà la sospensione del termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto/intervento.

Il cliente finale/aggregatore sarà tenuto a comunicare al GSE il venir meno delle predette condizioni in modo tempestivo.

Il periodo di proroga del termine di entrata in esercizio sarà pari al periodo di durata delle circostanze medesime fermo restando che l'entrata in esercizio degli impianti/interventi non potrà avvenire oltre il 31 dicembre 2030. Ove a tale data la nuova capacità non sia entrata integralmente in esercizio, il cliente finale/aggregatore sarà tenuto a restituire gli importi economici che gli sono stati corrisposti secondo le modalità indicate nella Tabella 3 del paragrafo 12, parte V. In tale ipotesi eventuali differenziali corrisposti dal cliente finale/aggregatore al GSE restano acquisiti in via definitiva al GSE. La mancata restituzione comporta l'escussione delle garanzie previste dal contratto di anticipazione e l'adozione, ove necessario, di provvedimenti per il recupero degli importi dovuti.

10. Determinazione della nuova capacità minima di generazione

La nuova capacità di generazione minima finalizzata alla restituzione dell'energia è determinata considerando il volume di energia assegnato e deve essere almeno pari al doppio del rapporto tra l'energia anticipata dal GSE nei 36 mesi e le ore equivalenti di funzionamento riferite alle singole fonti utilizzate e, per il fotovoltaico, alla zona di riferimento

Ai fini della definizione della potenza oggetto del contratto di restituzione il cliente finale/aggregatore individua la nuova capacità minima di generazione da realizzare che garantisca il rispetto della condizione di seguito riportata:

$$\text{Capacità minima di generazione (MWh)} = \sum (\text{potenza minima eolica} * \text{Heq}_{\text{eolico}} + \text{potenza minima FTV} * \text{Heq}_{\text{FTVi}} + \text{potenza minima idroelettrica} * \text{Heq}_{\text{idroelettrico}}) \geq 2 * \text{EA}/20$$

dove:

$$\text{potenza minima eolica (MW)} = \max ((\%_e \text{ EA}/20) * 2 / \text{Heq}_{\text{eolico}}; 0,200)$$

$$\text{potenza minima FTV (MW)} = \max ((\%_{\text{ftv}} \text{ EA}/20) * 2 / \text{Heq}_{\text{FTVi}}; 0,200)$$

$$\text{potenza minima idroelettrica (MW)} = \max ((\%_{\text{idro}} \text{ EA}/20) * 2 / \text{Heq}_{\text{idroelettrico}}; 0,200)$$

$\%_{\text{fonte}}$ = percentuale di energia relativa alla singola fonte che il cliente finale/aggregatore prevede di realizzare. Si precisa che la somma delle tre percentuali dovrà essere pari a 100%

Heq = ore equivalenti medie di funzionamento differenziate per fonte e zona

i = zona (solo per FTV)

EA (MWh) = energia anticipata dal GSE nel periodo di anticipazione.

Le Heq di riferimento, determinate sulla base dei dati medi storici di produzione relativi al parco impianti gestiti dal GSE, sono riportate nella tabella di seguito:

fonte/zona	Nord	Centro	Sud
fotovoltaico	1.000	1.200	1.400
Eolico	2.000		
idroelettrico	2.100		

Tabella 2: ore equivalenti utili alla determinazione della potenza minima

Si precisa che, indipendentemente dal valore dell'energia anticipata dal GSE, dalla zona e dalla fonte di realizzazione della nuova capacità di generazione, ai sensi del disposto normativo (cfr. art 2, comma 1, lettera g) la potenza minima da realizzare per singolo impianto o intervento di potenziamento/rifacimento è pari a 200 kW.

11. Entrata in esercizio degli impianti

Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dalla piattaforma GAUDÌ di Terna.

L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quanto autorizzato.

La data di entrata in esercizio, per gli interventi di rifacimento o potenziamento, qualora GAUDÌ riporti una data di entrata in esercizio non corrispondente alla definizione di cui al presente paragrafo (perché, ad esempio, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con la rete dell'impianto nella configurazione antecedente l'intervento di rifacimento e non a quello successivo al completamento dei lavori dell'intervento stesso), coincide con la data, dichiarata e documentata dal cliente finale/aggregatore mediante l'invio di un'apposita dichiarazione rilasciata dal Direttore lavori.

Si precisa che la comunicazione dell'entrata in esercizio del nuovo impianto/potenziamento/rifacimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stessa ed è nell'esclusiva responsabilità del cliente finale energivoro o del soggetto aggregatore nel caso di cliente finale energivoro aggregato.

12. Valutazione dell'adempimento relativo alla nuova capacità di generazione e dell'energia da restituire al GSE

Ai sensi di quanto disposto dal DM relativamente all'obbligo del cliente finale/aggregatore di installare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, la capacità complessiva che deve entrare in esercizio entro 40 mesi dalla decorrenza del contratto di anticipazione, fatte salve le

proroghe concesse, è pari almeno al doppio di quella necessaria a restituire in 20 anni l'energia anticipata dal GSE nei primi 36 mesi.

Si precisa che la quota parte di capacità di generazione/energia oggetto del contratto di restituzione dovrà essere comunicata dal cliente finale/aggregatore nel momento in cui viene comunicata la data di entrata in esercizio dell'impianto/intervento.

A seguito della comunicazione di entrata in esercizio di ogni impianto/intervento e/o della pluralità di impianti, il GSE effettua un'istruttoria tecnica volta a valutare la conformità degli interventi realizzati e a determinare la capacità di generazione necessaria alla restituzione dell'energia anticipata. In tale fase, inoltre, il GSE valuterà la coerenza della quota parte di capacità di generazione/energia comunicata dal cliente finale/aggregatore rispetto alla producibilità dell'impianto/intervento.

Per la valutazione dell'adempimento, al termine del periodo di 40 mesi dalla decorrenza del contratto di anticipazione, il GSE procede a verificare attraverso una seconda istruttoria il rispetto della condizione per cui la potenza effettivamente realizzata garantisca una producibilità, per gli impianti individuati ai fini della restituzione, in grado di produrre in 20 anni almeno il doppio dell'energia oggetto del contratto di anticipazione.

Sulla base della potenza effettivamente realizzata e delle ore equivalenti medie di funzionamento differenziate per fonte e zona, il GSE valuta se la producibilità teorica della potenza installata rispetti o meno il vincolo normativo attraverso la seguente formula:

$$\text{Capacità di generazione (MWh)} = \sum (\text{potenza realizzata eolica} * \text{Heq}_{\text{eolico}} + \text{potenza realizzata FTV} * \text{Heq}_{\text{FTVi}} + \text{potenza realizzata idroelettrica Heq}_{\text{idroelettrico}}) \geq 2 * \text{EA}/20$$

dove:

potenza realizzata eolica (MW) = è la potenza eolica effettivamente in esercizio al termine del periodo di 40 mesi, così come risultante dal GAUDI di Terna

potenza realizzata FTV (MW) = è la potenza fotovoltaica effettivamente in esercizio al termine del periodo di 40 mesi, così come risultante dal GAUDI di Terna

potenza realizzata idroelettrica (MW) = è la potenza idroelettrica effettivamente in esercizio al termine del periodo di 40 mesi, così come risultante dal GAUDI di Terna

Heq = ore equivalenti medie di funzionamento differenziate per fonte e zona

i = zona (solo per FTV)

EA (MWh) = energia anticipata dal GSE nei 36 mesi di durata del contratto di anticipazione.

2 EA (MWh)* = vincolo relativo alla verifica dell'adempimento di realizzazione della nuova capacità di generazione per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione

Le *Heq* di riferimento, determinate sulla base dei dati medi storici di produzione relativi al parco impianti gestiti dal GSE, sono riportate in Tabella 2.

Nel caso in cui risulti che la capacità installata non sia sufficiente a produrre il doppio dell'energia oggetto di anticipazione, il GSE determina la percentuale di inadempimento

secondo la formula riportata di seguito e avvia un'interlocuzione con il cliente finale/aggregatore/soggetto terzo, invitandolo a presentare eventuali osservazioni, entro il termine di 10 giorni solari, che dimostrino attraverso apposita documentazione tecnica il valore puntuale di producibilità attribuibile a tutti gli interventi realizzati.

Il GSE avvia l'eventuale istruttoria tecnica sulla documentazione acquisita e valuta l'opportunità di rivedere il valore di Heq con riferimento a tutti gli impianti/interventi realizzati ai fini dell'adempimento del contratto di anticipazione, rideterminando puntualmente il valore di producibilità e quindi la percentuale di inadempimento.

Si precisa che la producibilità considerata dal GSE ($Prod_{attesa}$) sarà pari alla potenza realizzata moltiplicata per le Heq relative alla zona dove è effettivamente realizzato l'impianto.

Ai fini della regolazione dei pagamenti dei contratti di restituzione il cliente finale /aggregato, con il consenso del soggetto terzo ove applicabile, potrà modificare per una sola volta nei 40 mesi e solo in aumento - fermo restando le verifiche da parte dal GSE - la quota parte di capacità di generazione/energia (quota parte di $Prod_{attesa}$ per impianto) oggetto del singolo contratto di restituzione ed indicata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto/intervento entro il periodo massimo dei 40 mesi fatte salve le cause di proroga per forza maggiore o casi di ritardo nei procedimenti amministrativi in nessun caso ascrivibili al cliente finale/soggetto terzo.

Il GSE comunica l'esito della seconda fase dell'istruttoria: nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche tecniche puntuali, risulti che la capacità installata non sia sufficiente a produrre il doppio dell'energia oggetto di anticipazione, il GSE calcolerà la percentuale di inadempimento come di seguito indicato:

$$\text{Percentuale di inadempimento} = \max (0; [(2 * EA/20) - \text{Capacità di generazione (MWh)}] / (2 * EA/20))$$

2* EA (MWh)= vincolo relativo alla verifica dell'adempimento di realizzazione della nuova capacità di generazione per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione.

Il cliente finale/aggregatore è tenuto a restituire al GSE una percentuale dell'importo anticipato dal GSE così calcolata:

% di inadempimento (x)	% importo anticipato da restituire
> 50%	100%
$50 \leq x < 40 \%$	50%
$40 \leq x < 30 \%$	38%
$30 \leq x < 20 \%$	27%
$20 \leq x < 10 \%$	min (15%; % inadempimento)
$10 \leq x < 1 \%$	min (5%; % inadempimento)

Tabella 3: valorizzazione della percentuale di inadempimento

L'importo economico calcolato sulla base della % importo anticipato da restituire (di seguito penale per deficit di capacità) sarà comunicato al cliente finale/aggregatore all'interno della comunicazione di esito a conclusione dell'istruttoria.

Il mancato versamento della penale per deficit di capacità entro 30 giorni dalla comunicazione del GSE al cliente finale/aggregatore comporterà la risoluzione dal contratto e l'obbligo per il cliente finale di restituire gli importi percepiti come disciplinato nel paragrafo 8.

A seguito dell'istruttoria da parte del GSE e della restituzione da parte del cliente finale/aggregatore dell'eventuale penale per deficit di capacità, si potrà procedere alla stipula del contratto di restituzione.

13. Fatturazione degli importi

Per ogni mese del periodo di anticipazione compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 il GSE, in relazione alla quota mensile del volume assegnato:

- a) riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica (Prezzo di Vendita);
- b) conguaglia o provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita;
- c) trattiene o provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore ai sensi di quanto previsto dal Decreto all'art. 8 comma 4, un corrispettivo posto a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione;
- d) applica la trattenuta ai fini dell'alimentazione della garanzia collettiva.

Entro il giorno 25 del mese $m+1$ (m mese di competenza del corrispettivo), il GSE determina e comunica al cliente finale/aggregatore l'ammontare degli importi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di differenziale negativo, l'ammontare che viene fatturato dal GSE al cliente finale/aggregatore.

La corresponsione dell'importo può avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del cliente finale/aggregatore, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese $m+1$, al fine di ottenere il pagamento l'ultimo giorno lavorativo del mese $m+2$ (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Nel caso in cui gli importi calcolati assumano valore negativo (a favore del GSE), ovverosia quando il Prezzo di Vendita risulti inferiore al Prezzo di Cessione, il GSE, entro la fine del mese $m+1$, provvederà ad emettere fattura elettronica nei confronti del cliente finale/aggregatore, che dovrà pagarla entro la fine del mese $m+2$.

Gli importi spettanti al GSE, qualora non pagati, saranno oggetto di recupero anche a mezzo di compensazione con gli incentivi relativi alle produzioni dei mesi successivi e di altri contratti.

In relazione ai corrispettivi posti a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione, il GSE, entro la fine del mese $m+1$, provvederà ad emettere fattura elettronica portandola in

compensazione dagli importi mensilmente erogati. In caso di mancata compensazione il Gse si riserva di richiederne il pagamento.

Si precisa che l'obbligo di corresponsione dei differenziali si protrae sino alla fine del periodo di anticipazione indipendentemente dall'entrata in esercizio della nuova capacità.

La fattura del cliente finale/aggregatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal D.M. 3 aprile 2013, n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine, il GSE pubblica sul Portale informatico un preliminare di fattura che il cliente finale/aggregatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento.

PARTE VI. Contratto di restituzione

1. Caratteristiche del contratto di restituzione

Il contratto di restituzione è un contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, ovvero con soggetti terzi da loro delegati, che prevede l'obbligo di restituzione di tutta l'energia elettrica anticipata dal GSE o di una quota parte di essa e del controvalore delle GO, per un periodo di durata pari a venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.

L'energia elettrica prodotta dagli impianti/interventi realizzati ai fini della restituzione è resa disponibile dal cliente finale energivoro/aggregatore o dal soggetto terzo, per la quota parte immessa in rete, sul mercato elettrico gestito dal GME.

Si rammenta che il cliente finale/aggregatore dovrà comunicare l'entrata in esercizio del nuovo impianto/potenziamento/rifacimento oggetto del contratto di restituzione entro 30 giorni dalla predetta data di entrata in esercizio.

Il contratto di restituzione avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e al più tardi entro 40 mesi dalla decorrenza del contratto di anticipazione salvo cause di forza maggiore.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lettera a) del DM nel caso in cui si intenda procedere alla restituzione da uno o più impianti con cui si è realizzata la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, si dovrà procedere alla sottoscrizione di un contratto di restituzione per ciascuno degli impianti in oggetto. Ne deriva che ogni contratto avrà come oggetto la restituzione di tutta o una quota parte della energia oggetto di anticipazione.

Si precisa che la quota parte di capacità di generazione/energia oggetto del contratto di restituzione dovrà essere comunicata dal cliente finale/aggregatore nel momento in cui viene comunicata la data di entrata in esercizio dell'impianto/intervento come illustrato di seguito:

$$\text{Energia da restituire Eres (MWh)} = \sum \text{Eres}_i = EA$$

Eres_i = quota parte dell'energia da restituire, definita dal cliente finale/aggregatore, attribuibile all'impianto i

i = impianti/interventi identificati dal cliente finale/aggregatore per la restituzione.

Con riferimento all'energia elettrica relativa all'energia oggetto di restituzione, autoconsumata in sito secondo le modalità definite dal DM, il contratto di restituzione prevede la regolazione tra il cliente finale energivoro e il GSE dell'importo pari al prodotto tra il volume di energia prodotta e autoconsumata e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e il prezzo di restituzione; pertanto, in tal caso il cliente finale energivoro dovrà risultare controparte contrattuale. Si rimanda alle modalità che saranno definite da ARERA in merito alle modalità di misurazione e di trasmissione dei dati in merito.

2. Definizione dell'energia oggetto del contratto di restituzione

Il contratto di restituzione ha per oggetto la messa a disposizione al GSE:

- a) della quota di energia elettrica, così come indicata dal cliente finale /aggregatore all'atto della comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto, associata alla nuova potenza o alla quota parte di essa realizzata ai fini della restituzione (anche attraverso la costituzione su Gaudi di Terna di un'Unità di Produzione dedicata).
- b) del controvalore delle Garanzie di Origine relative all'energia di cui al punto a).

Gli importi sono determinati mensilmente in riferimento ad un programma di restituzione definito dal GSE, sulla base di quanto indicato dal cliente finale/aggregatore, seguendo le seguenti logiche:

1. misurazione dell'energia elettrica immessa in rete nel periodo rilevante delle transazioni del mercato MGP e, nei casi di cui all'art.7 comma 1 lettera f) del DM, anche dell'energia elettrica prodotta;
2. applicazione del meccanismo a due vie considerando la differenza tra e il prezzo di cessione il prezzo registrato sul MGP nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato;
3. la regolazione del differenziale di cui al paragrafo 3 è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi;
4. proroga della data di scadenza del contratto di restituzione per un periodo temporale congruo a garantire la restituzione dell'energia anticipata a fronte di mancate/riduzione di produzioni di energia riconducibili a fermo impianto imputabili a cause di forza maggiore verificate dal GSE, ovvero nei casi di tagli della produzione in esito ad ordini impartiti dai gestori di rete al di fuori del mercato o in esito ad ordini del dispacciamento disposti da terna sul mercato di bilanciamento.

3. Logiche di calcolo del corrispettivo di restituzione

Il GSE, mensilmente, seguendo quanto sopra riportato, calcola la differenza il prezzo di cessione (come definito al paragrafo 3 Parte V) e il prezzo di riferimento individuato nel mercato MGP determinato nel periodo rilevante delle transazioni, nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato e moltiplicata per il quantitativo di energia, come rilevata dalle apparecchiature di misura oggetto del contratto di restituzione. Qualora tale importo risulti:

1. negativo, il GSE provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo il pagamento del corrispettivo in oggetto;
2. positivo, il GSE eroga il corrispettivo a favore del cliente finale/aggregatore/soggetto terzo.

Si precisa che trovano applicazione i corrispettivi amministrativi a copertura dei costi di funzionamento del GSE previsti dal DM 24 dicembre 2014 e s.m.i.

4. Restituzione delle Garanzia di Origine

Il cliente finale/aggregatore/soggetto terzo dovrà, inoltre, riconoscere mensilmente il valore economico delle GO relative all'energia oggetto di restituzione.

Il cliente finale/aggregatore/soggetto terzo dovrà adempiere all'obbligo di restituzione riconoscendo al GSE il controvalore economico valorizzato applicando il minore tra:

- a) il prezzo medio ponderato relativo all'anno solare precedente registrato nelle sessioni di mercato delle GO organizzato dal GME;
- e
- b) prezzo medio di valorizzazione delle GO relativo periodo di anticipazione.

Nel caso in cui il GSE, a causa di mancata restituzione dell'energia anticipata o di quota parte di essa dovesse esercitare la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento su tutto l'impianto oggetto del contratto di restituzione, l'eventuale debito sarà compensato nei limiti delle GO rilasciate in relazione all'energia immessa sul mercato dall'impianto in oggetto.

5. Modalità di restituzione

Il periodo di restituzione decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto per una durata pari a 20 anni al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore che vengono recuperate alla fine del periodo.

Entro il giorno 25 del mese m+1 (m mese di competenza del corrispettivo), il GSE determina e comunica al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo l'ammontare degli importi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di differenziale negativo, l'ammontare che viene fatturato dal GSE al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo.

La corresponsione del corrispettivo può avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del Soggetto Richiedente, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese, al fine di ottenere il pagamento l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Nel caso in cui gli importi calcolati assumano valore negativo (a favore del GSE), ovverosia quando il prezzo zonale nel periodo rilevante risulti superiore al prezzo di cessione, il GSE, entro la fine del mese N+1, provvederà a emettere fattura elettronica nei confronti del cliente finale/aggregatore/soggetto terzo, che dovrà pagarla entro la fine del mese N+2.

Gli importi spettanti al GSE, qualora non pagati, saranno oggetto di recupero anche a mezzo di compensazione con gli incentivi.

Nel caso in cui continui a sussistere la posizione debitoria nei confronti del GSE, quest'ultimo si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento per tutta l'energia immessa in rete dall'impianto che sarà gestita dal GSE sui mercati per il tempo necessario alla restituzione dell'intera quota di energia oggetto del contratto di restituzione.

A tal fine, il cliente finale/aggregatore/soggetto terzo alla stipula del contratto di restituzione conferisce apposito mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per l'eventuale subentro di cui al paragrafo precedente. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna secondo modalità che saranno definite congiuntamente tra le Società, e per conoscenza al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo, l'inserimento dell'impianto nel Contratto di Dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/06.

6. Recesso anticipato

Il soggetto contraente può recedere dal contratto di restituzione in qualsiasi momento dandone comunicazione al GSE.

Il recesso è subordinato al pagamento degli importi relativi all'energia anticipata e non ancora prodotta. Il GSE, in tal caso, richiederà la regolazione economica su un importo determinato pari al prodotto tra la quota parte dell'energia da restituire non ancora prodotta alla data di esercizio del recesso e la differenza, se negativa tra:

- a) I prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive
- e
- b) il prezzo di aggiudicazione determinato in attuazione della procedura competitiva, svolta ai sensi dei decreti attuativi di cui all'art.6 del D. Lgs. n.199/2021 e s.m.i., più recente rispetto alla data di esercizio del recesso per la medesima tipologia di impianto.

Il cliente finale/aggregatore/soggetto terzo dovrà, inoltre, riconoscere al GSE il controvalore economico delle GO relative al medesimo quantitativo di energia oggetto di regolazione economica valorizzate al prezzo medio delle stesse all'anno solare precedente.

PARTE VII. Verifiche e controlli

1. Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, si riserva di effettuare, negli ambiti di propria competenza, controlli, sia di tipo documentale sia attraverso sopralluoghi, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti stabiliti dal Decreti necessari per beneficiare dello schema di richiesta di anticipazione di cui al D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, con riferimento, in particolare, agli interventi connessi alla realizzazione di nuova capacità di generazione.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e la conformità degli interventi effettivamente realizzati a quanto previsto ai fini dell'accesso al meccanismo di anticipazione.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Beneficiario o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione

di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili.

Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni negli ambiti di competenza, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva di segnalare alle Autorità/Amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Revoca degli importi

Il GSE dispone la revoca totale degli importi concessi ai Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo e delle GO in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi, vengano accertate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti violazioni:

- presentazione da parte del Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo di dichiarazioni mendaci o errate o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- mancata realizzazione di nuova capacità di generazione (si veda al riguardo quanto riportato al paragrafo 12 della Parte V delle presenti Regole);
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso al sito di realizzazione dell'intervento ovvero alla documentazione;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo.

In caso di revoca totale, il Cliente finale/aggregatore/soggetto terzo deve restituire tutti gli importi erogati ed il controvalore delle GO entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevino ai fini dell'esatta quantificazione degli importi e delle GO, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'importo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite.

3. Restituzione degli importi

In assenza di adempimento alla restituzione, al fine di recuperare gli importi, il GSE si riserva di escutere le garanzie, adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali e subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto. Il GSE si riserva inoltre, qualora necessario, di intraprendere ulteriori azioni volte al recupero degli importi ivi incluso l'avvio di azioni legali presso le sedi competenti. Il credito del GSE per il recupero degli importi, ivi incluso il controvalore delle relative GO, è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'[articolo 2751-bis](#) del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

PARTE VIII. Allegati

1. Allegato 1 – Categorie di interventi ammissibili

Tutti gli interventi citati nel presente Allegato devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi

1. Impianto di nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

2. Rifacimento Integrale

È l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nei paragrafi successivi.

2.1 Impianto idroelettrico È l'intervento che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione, di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento; l'intervento di rifacimento integrale non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.2 Impianto diverso da idroelettrico Per il rifacimento integrale di un impianto diverso da un impianto idroelettrico possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare:

a) per impianti eolici l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;

b) per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle

sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

3. Rifacimento parziale

Il rifacimento parziale è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e prevede almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina alternatori della sezione oggetto di intervento. L'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

4. Potenziamento

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). L'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.

2. Allegato 2 – Schema di Garanzia Autonoma

Schema di garanzia autonoma incondizionata a prima richiesta art. 5 del DM 23 luglio 2024 (di seguito lo “Schema”)

Spett. le Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski,
92
00197 Roma

....., li .../.../.....

PREMESSO CHE

- il D.M. 23 luglio 2024 n. 268, emanato dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica in attuazione dell’art. 1 del D.L. 181/2023, definisce la “*Disciplina dei criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali*” (nel seguito denominato il “Decreto”);
- ai sensi dell’art. 8 del Decreto, in data [•] sono state approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo di cui art. 1 del D.L. 181/2023 (nel seguito denominate le “Regole Operative”);
- ai sensi dell’art. 4 del Decreto e delle regole operative, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) il bando per la procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità ai clienti finali energivori (nel seguito denominata la “Procedura di Assegnazione”) ivi incluso il prezzo di cessione di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto;
- [[l’Operatore è un cliente finale energivoro] *OVVERO* [l’Operatore è un soggetto che ha sottoscritto un contratto di aggregazione con i clienti finali energivori elencati nella manifestazione di interesse]];
- entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’apertura della Procedura di Assegnazione, l’Operatore ha presentato la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla medesima, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti forniti dall’art. 4 del Decreto e dalle regole operative presentando altresì la cauzione prevista dalle regole operative;

- in esito alla Procedura di Assegnazione, in data ____, con lettera prot. ____, il GSE ha assegnato all'Operatore un volume di energia elettrica in misura pari a
- l'art. 5 del Decreto dispone che, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il GSE sottoscriva con l'Operatore un contratto per differenza a due vie che attribuisca all'Operatore il diritto all'anticipazione da parte del GSE del volume di energia elettrica e delle sottese garanzie di origine assegnate all'Operatore nell'ambito della Procedura di Assegnazione (nel seguito denominato il "Contratto");
- il volume di energia elettrica e le relative garanzie di origine che il GSE ha assegnato in anticipazione all'Operatore in esito alla Procedura di Assegnazione con lettera prot. ____ in data ____, sono pari a ____MWh annui;
- nell'ambito del contratto stipulato con il GSE l'Operatore si è impegnato a realizzare ovvero a far realizzare da un soggetto terzo uno o più nuovi impianti/interventi da fonti rinnovabili, secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto e dal Contratto, per una capacità di generazione complessiva calcolata secondo le modalità stabilite nel Contratto;
- l'Operatore è tenuto a costituire a favore del GSE una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta (nel seguito denominata la "Garanzia Autonoma") rilasciata da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l'IVASS (nel seguito denominato il "Garante") nella forma allegata alle Regole Operative e per l'importo garantito previsto dalle medesime. La Garanzia Autonoma deve essere prodotta in formato digitale, firmata digitalmente e caricata sulla relativa sezione del Portale informatico;
- la Garanzia Autonoma deve essere aggiornata annualmente durante il Periodo di Anticipazione, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del nuovo importo garantito calcolato sulla base di quanto oggetto di anticipazione, mediante il rilascio di appendice di adeguamento con l'indicazione d'importo garantito calcolato e comunicato dal GSE. Le appendici di adeguamento dovranno essere ricevute dal GSE entro i termini previsti e comunque entro il 30 giugno di ogni anno.
- La Garanzia Autonoma è costituita a favore del GSE a presidio dell'adempimento delle obbligazioni previste a carico dell'Operatore dal presente Contratto e deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile sino al compiuto adempimento delle medesime obbligazioni.
- La Garanzia Autonoma così prestata deve essere incondizionata e a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta del GSE così come riportato nelle Regole Operative.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente, con sede legale in, C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti (di seguito il “Garante”), in qualità di Istituto bancario/Impresa assicurativa regolarmente iscritto/a nell’elenco delle Banche presso la Banca d’Italia/Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS); rilascia la presente garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore del GSE e nell’interesse di (*il Richiedente*) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE, deve essere aggiornata annualmente durante il Periodo di Anticipazione, e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno con riferimento alla comunicazione del GSE del nuovo importo garantito calcolato sulla base degli importi oggetto di anticipazione, mediante il rilascio di appendice di adeguamento con l’indicazione d’importo garantito calcolato e comunicato dal GSE. Le appendici di adeguamento dovranno essere ricevute dal GSE entro i termini previsti e comunque entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del nuovo importo garantito. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta comunicazione di svincolo da parte del GSE o la revoca del Garante, quest’ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza.

In caso di tempestiva revoca del Garante, il Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra garanzia conforme al presente modello. La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, è causa di escussione della presente Garanzia.

Qualora il preavviso di revoca del Garante non sia ricevuto dal GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la revoca si ha per non esercitata e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi; L’Operatore è tenuto, inoltre, a prestare una nuova Garanzia Autonoma in caso di revoca o disconoscimento da parte del Garante o perdita della validità o efficacia della medesima.

2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Operatore sino all’ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;

3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall’art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];

4. in particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e,

comunque, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il beneficiario lo stesso giorno dell'ordine di bonifico;

5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;

6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;

7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;

8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;

9. la presente Garanzia è autonoma, di conseguenza, sarà valida – e il garante sarà tenuto a pagare al GSE tutte le somme da quest'ultimo richieste, nei limiti dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia;

10. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per questo istituto è di seguito indicato (.....);

11. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 9 (rinuncia ad eccezioni), 11 (Foro competente).

Il Garante
